

Determinazione dei compensi professionali: indicazioni pratiche sui parametri cui fare riferimento

Questo articolo prende in esame il nuovo assetto normativo che regola la determinazione dei compensi professionali, fornendo chiare indicazioni pratiche per i professionisti su come comportarsi al fine di operare correttamente, porsi al riparo da contestazioni ed avere la maggiore sicurezza possibile di conseguire il pagamento di quanto spettante in relazione alla prestazione svolta.

A cura di Dino de Paolis

Negli ultimi anni, allo scopo di perseguire la “*liberalizzazione*” delle attività economiche, individuata dai vari governi che si sono succeduti quale punto cardine delle strategie di risanamento dell’economia e aumento della produttività del Paese, sono state “*depotenziate*”, ed in ultimo abrogate, le norme contenenti tariffe e parametri predefiniti per la determinazione degli onorari professionali.

Il nuovo assetto normativo “*liberalizzato*” rende peraltro quanto mai indispensabile che il professionista sia consapevole dei rischi insiti nella possibilità di operare all’interno di un quadro meno vincolante, e di quali siano i comportamenti più idonei da mantenere al fine di porsi al riparo da qualsiasi contestazione. In questo articolo ci si concentrerà, a tal fine, sull’aspetto delle modalità e dei parametri cui fare riferimento per la determinazione dei compensi professionali, con particolare attenzione ai professionisti dell’area tecnica.

Breve cronistoria della “liberalizzazione” delle tariffe e dei compensi dei professionisti

Per comprendere a fondo la trasformazione degli ultimi anni ed il ruolo che nel sistema attuale possono e devono ancora rivestire tariffe e parametri per la determinazione degli onorari professionali, occorre necessariamente ripercorrere, in sintesi, le tappe dell’evoluzione normativa.

Il decreto-legge Bersani 223/2006

Tutto ha preso le mosse dal decreto-legge “Bersani” 223/2006, il quale all’articolo 2, comma 1, lettera a), **ha abrogato** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, **l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime** ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il provvedimento ha dato quindi per la prima volta il via libera alla possibilità di applicare onorari liberamente concordati tra il professionista ed il cliente, facendo salva peraltro:

- nei casi di liquidazione giudiziale degli onorari, la possibilità per il giudice di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sulla base della tariffa professionale;
- nelle procedure ad evidenza pubblica, la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per i servizi professionali.

Risulta quindi evidente già dall’esame del decreto Bersani come **le tariffe ed i parametri professionali, seppure non più da considerarsi minimi inderogabili, erano ben lungi dall’aver perso la propria fondamentale funzione di orientamento, costituendo l’unico possibile valido riferimento, per il professionista, per determinare il proprio onorario in maniera corretta ed equilibrata**, pur nella possibilità offerta dalla normativa di concordare liberamente l’onorario con il cliente. Il tutto, ovviamente, tenendo sempre presente la necessità di non privare di significato il concetto di “*qualità*” della prestazione intellettuale praticando tariffe inadeguate e indecorose per la categoria professionale di riferimento.

Si segnala che il riferimento alle tariffe, **sempre se motivatamente ritenute adeguate**, per la determinazione degli importi a base d’asta nei contratti pubblici di servizi professionali, è stato poi eliminato dal decreto Bersani e inserito direttamente nell’art. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici

a seguito dell’emanazione del D. Leg.vo 152/2008 (decreto “*correttivo*” al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006). Da questo ultimo provvedimento era nel frattempo stato eliminato il riferimento ai minimi tariffari inderogabili, contenuto sempre nell’art. 92, ad opera del precedente decreto legislativo “*correttivo*” 113/2007.

Gli interventi su tariffe e onorari nella riforma degli ordinamenti professionali attuata tra il 2011 e il 2012

Più recenti sono gli interventi legislativi occorsi a partire dal 2011, che si inquadrano nell'ambito del più ampio processo di riforma degli ordinamenti professionali, avviato con il D.L. 138/2011, poi perfezionato e rettificato con successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. 1/2012, ed infine, allo scadere del termine del 13/08/2012 previsto dalle succitate norme, attuato con il D.P.R. 07/08/2012, n. 137. In sintesi la riforma contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio, prevede la cogenza della formazione continua permanente, stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, ed autorizza la pubblicità informativa con qualsiasi mezzo.

Con specifico riguardo alla materia delle tariffe e degli onorari professionali, l'art. 9 del D.L. 1/2012 (come successivamente modificato dal D.L. 83/2012), dopo aver disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate (comma 1) e l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle suddette tariffe (comma 5), prevede:

- che nel caso di **liquidazione da parte di un organo giurisdizionale**, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale (comma 2, come modificato dal D.L. 83/2012), decreto poi emanato con il **D. Min. Giustizia 20/07/2012, n. 140** recante *«Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»*;
- che ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di **affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria**, si applicano i parametri individuati con decreto ministeriale (comma 2, come modificato dal D.L. 83/2012), parametri che non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto (il **D. Min. Giustizia 04/04/2001**, recante *«Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche»*, il quale, vista la previsione dell'art. 5, comma 2, del

D.L. 83/2012, **continua in via transitoria ad applicarsi fino all'entrata in vigore del summenzionato nuovo decreto ministeriale**¹).

Il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 1/2012 stabilisce altresì che **il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, con forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico** professionale (si tratta in pratica dell'obbligo di fornire al cliente un preventivo, teoricamente anche non per iscritto). Il professionista deve altresì **rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico**. In ogni caso, secondo il citato comma 4 dell'art. 9 del D.L. 1/2012: *“la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*.

Indicazioni pratiche applicative e regole di comportamento per il professionista alla luce del nuovo assetto normativo

Risulta evidente dalla lettura delle nuove norme come vi sia ora la necessità, per il professionista, di adottare con il committente un approccio nuovo e inevitabilmente molto attento allo scrupoloso rispetto delle norme. La possibilità, infatti, di determinare il compenso² senza alcun riferimento a parametri fissati **espone il professionista in misura molto maggiore che nel passato a contestazioni** e dunque alla possibilità di non vedersi pienamente riconosciuto il diritto a percepire il compenso.

Si ritiene in proposito di rifarsi anche alle utili e puntuali indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Circolare

¹ Il decreto ministeriale in questione, cosiddetto «*decreto parametri*», i cui contenuti sostanzialmente ricalcano, con limitate differenze, il contenuto del già citato D.M. 140/2012 che è relativo alla liquidazione dell'onorario da parte di un organi giurisdizionale (giudice), predisposto dal Ministero competente ed in procinto di essere emanato, ha visto bloccare il suo iter a causa del parere negativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La motivazione alla base di detto parere negativo risiede essenzialmente nel fatto che il nuovo decreto violerebbe il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 83/2012), a mente del quale: *“I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”*.

² Almeno nei confronti di committenti privati mentre, come si è detto, per i committenti pubblici vige l'obbligo di fare riferimento a quanto disposto dal D.M. 04/04/2001, fino a che non sarà vigente il nuovo decreto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 83/2012.

n. 145 del 05/12/2012); le considerazioni che seguono possono essere estese a tutte le altre categorie professionali.

Preventivo dettagliato e contratto d'incarico professionale

Al fine di rendere preventivamente nota al cliente la misura del compenso, il professionista è tenuto a fornire al cliente un **preventivo, possibilmente per iscritto**³, che evidenzi i compensi per ciascuna singola prestazione e che specifichi anche gli importi di spese, oneri e contributi.

È poi fortemente consigliato che il conferimento dell'incarico venga pattuito tramite un **vero e proprio contratto scritto** relativo alla prestazione da svolgere, che sancisca ulteriormente e **con il maggiore livello possibile di dettaglio** la prestazione che il professionista è stato incaricato di effettuare ed il suo grado di complessità, evidenziando anche, conformemente al preventivo, tutte le informazioni utili circa **qualsiasi onere ipotizzabile dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico** nonché gli estremi della polizza assicurativa (con indicazione dei massimali).

Un **elevato livello di dettaglio** in questa fase mette il professionista maggiormente al riparo da qualsiasi possibile futura contestazione, così come una elevata frammentazione delle varie prestazioni dedotte nell'incarico ridurrà certamente i contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico prima del suo completamento.

Determinazione della misura dei compensi

Per quanto il nuovo assetto normativo non vincoli, nella fase di determinazione del compenso (da inserire, come visto, nel preventivo e nel contratto d'incarico) all'utilizzo di misure definite dalla normativa, **è fortemente consigliato che il professionista faccia riferimento a parametri e criteri di valutazione oggettivi e rintracciabili**, sempre per porsi in posizione di maggiore sicurezza in caso di qualsiasi contestazione.

È chiaro infatti come il professionista possa conseguire il più elevato livello di sicurezza e di certezza di vedersi riconosciuto il diritto al compenso pattuito, utilizzando parametri contenuti in norme o buone prassi, facendo riferimento di volta in volta a quelle ritenute più idonee in base al tipo di prestazione da svolgere. In altre parole **il professionista dovrà fare riferimento, in alternativa e liberamente:**

- al nuovo **D.M. 140/2012**;

³ Seppure la normativa non stabilisca l'obbligo cogente della forma scritta ma parli semplicemente di "forme previste dall'ordinamento".

- alle vecchie leggi e decreti contenenti le tariffe per le prestazioni professionali (ad esempio la **L. 143/1949** per Ingegneri e Architetti, la **L. 144/1949** per i Geometri, la **L. 146/1957** per i Periti industriali, il **D.M. 18/11/1971** per i Geologi);
- al **D.M. 04/04/2001** (tutt'ora cogente, si ribadisce, nel settore pubblico), qualora i parametri in esso dedotti si ritengano i più idonei al fine di meglio definire i compensi per le prestazioni da svolgere;
- a **qualsiasi altro riconosciuto documento di prassi o di orientamento** emanato da Ministeri, Consigli nazionali, Ordini e Collegi professionali, ecc., con riferimento a prestazioni particolari non considerate dalle norme sopra indicate, se ritenuto il più idoneo in relazione alla prestazione da svolgere.

Nessun dubbio, si ribadisce ancora una volta, sulla piena vigenza del **D.M. 04/04/2001** per la determinazione dei compensi da porre a base di gara nelle procedure di **affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria**, in attesa, come detto, dell'emanazione del nuovo decreto.

Si ricorda altresì come risultino ancora vigenti le norme per la determinazione dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici d'ufficio e di parte per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, di cui al **D.M. 30/05/2002**, alla **L. 319/1980** ed al **D.P.R. 115/2002**.

Si ribadisce infine come:

- in caso di **liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale**, si farà riferimento ai criteri definiti dal **D.M. 140/2012**;
- al medesimo **D.M. 140/2012**, pur non essendo a ciò espressamente vincolati, faranno con ogni probabilità riferimento gli Ordini ed i Collegi professionali nell'ambito della loro funzione, rimasta immutata anche nel nuovo assetto normativo, di rilascio dei pareri su controversie e soprattutto di **“vidima” della parcella professionale**⁴.

⁴ Questo aspetto è stato chiaramente ribadito dalla già citata Circolare del CNAPPC n. 145 del 05/12/2012.